



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
DI VOLONTARIATO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 26.05.2020

INDICE

Art. 1. OGGETTO

Art. 2. FINALITA'

Art. 3. AMBITI DI INTERVENTO

Art. 4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 5. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 6. ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

Art. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 8. OBBLIGHI DEL VOLONTARIO

Art. 9. MEZZI ED ATTREZZATURE

Art. 10. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11. ENTRATA IN VIGORE

1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini e di gruppi spontanei informali ad attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire.
2. L'attività di volontario è prestata per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e svolta esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali beneficiari delle attività medesime.
4. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizione di pubblico impiego di qualsiasi natura. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento persegue una duplice finalità:
 - a) promuovere la cultura del volontariato come previsto dall'art. 18 del D.L. 117/2017, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato;
 - b) stimolare la partecipazione dei cittadini ai servizi destinati alla comunità con l'intento di rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità dei servizi stessi;

3. AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato può riguardare attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, all'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti, attività di promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, attività ricreative, sportive e turistiche, servizi alla persona.
2. Le attività di cui al precedente comma vengono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. E' fatta salva la possibilità di estendere l'attività ad aree non indicate in riferimento ad eventuali esigenze attualmente non prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al presente regolamento.
3. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra volontari e Amministrazione Comunale hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

5. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta a:

a) comunicare preventivamente al volontario i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;

b) assicurare tutti gli iscritti al Registro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima. La copertura assicurativa è attivata per i volontari effettivamente impiegati ed ha effetto solo durante l'espletamento delle attività.

c) fornire ai volontari apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

3. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

6. ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

1. E' istituito il Registro dei Volontari Civici a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per le attività di cui al precedente art. 3, che abbiano presentato richiesta secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Le persone che intendono iscriversi nel Registro e che intendono svolgere attività di volontariato a favore del Comune, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività prevista;

c) per i cittadini extracomunitari residenti in Italia possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

d) non aver subito condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare e contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

e) non aver riportato condanne o precedenti penali potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;

3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine di sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario;

4. Il volontario può:

a) rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale;

b) sospendere temporaneamente ed in qualsiasi momento la propria collaborazione dandone tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Registro;

5. L'Amministrazione Comunale sospende o cessa in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario nei casi di:

a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione al Registro;

b) dimostrata negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;

c) accertata violazione di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità a carico del volontario;

d) ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal Regolamento e per le quali era stata dichiarata la disponibilità.

6. La cancellazione dei volontari dal Registro avviene per rinuncia o sussistenza delle cause indicate al comma 5. In caso di cancellazione d'ufficio al volontario viene data comunicazione scritta.

7. Il volontario non può più essere iscritto al Registro se la cancellazione è avvenuta per le ipotesi indicate al comma 5, lett. b, c, d.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Il volontario che intenda partecipare attivamente ad attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale per il Comune di Santa Maria La Longa deve essere iscritto nel registro di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Amministrazione Comunale e sul sito web istituzionale.

3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;

b) la dichiarazione di non aver subito condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare e contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

c) la dichiarazione di non aver riportato condanne o precedenti penali potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;

d) il possesso dell'idoneità psico-fisica per le attività per le quali si chiede di essere utilizzati;

e) l'accettazione incondizionata del presente Regolamento;

f) la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati.

4. Le persone al momento della presentazione della domanda di iscrizione potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 3 del presente regolamento o solo per una o più di esse.

5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

6. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali o sul sito web istituzionale avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3 del presente Regolamento, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

8. OBBLIGHI DEL VOLONTARIO

1. Il volontario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto a causa della propria attività.

2. Il volontario comunica tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione dei propri dati anagrafici nonché la perdita di uno o più dei requisiti indicati all'art. 6, comma 2.

9. MEZZI ED ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale, laddove necessario, può fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

10. NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.

11. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità della deliberazione consigliare di approvazione.